GIUNTA
DI RAGIONI
A PRO'
Del Barone D. Pietro Ghezzi.

J. M. J.

ALLA scrittura in istampa da noi data alla luce nel primo Giugno del 1772. a pro del Barone D. Pietro Ghezzi in risposta così alle nullità, come alle opposizioni dal novello difensore del Duca di Ostuni escogitate, ne aggiungiamo quest' altra, da dura necessità sospinti, perchè rispondessimo a nuove difficoltà, e nuove opposizioni, che ha ultimamente esso novello difensore meditate, mettendo a tortura il suo facondo ingegno, e vieppiù sofisticando, per fine di abbarbagliare la chiarezza della ragione del nostro Cliente, e così per contrario dar risalto alla ostinata impresa del suo principale in non voler rilasciare la masseria feudale di Lamatroccola, malgrado la sentenza del S. C.

Tutta la controversia si restringe nel pretendersi nulla dal Barone Ghezzi l' alienazione della cennata masseria feudale fatta a beneficio del fu Francesco Zevallos per motivo di non essersi l'assenso infra il biennio registrato a tenore così della polizia del Regno, come della clausola irritante apposta nell' assenso medesimo: sul qual fondamento si è dal S.C. poggiata la sua sentenza dell' anno 1759., con cui dichiarò valida la rivoca di questa alienazione;

 fatta

fatta detta rivoca dal fu D.Tommaso Ghezzi in virtù della nota Costituzione dello Imperador Federico II. Or a combattersi dal novello difensore del Duca questa sentenza, ed a sostenersi per valida l'alienazione, e nulla la rivoca, in nuove finzioni egli s'intrica, e mille sofismi mette in campo: che malgrado d'essere a somma fatica tessuti e congegnati, sono però di tal materia composti, che ad un lieve colpo si vedranno ruinare, ed in fumo dileguarsi.

Assume dunque in primo luogo, che la sentenza fu poggiata sulla nuova azione dedotta dal Barone Ghezzi della mancanza del registro, giacchè la prima azione del difetto dell'assenso era svanita colla presentazione dell'assenso medesimo: e che su di questa nuova azione non si aprì nuovo termine: ma che fu decisa la causa esecutivamente: ed eravi necessità di aprirsi questo nuovo termine, dacchè questa nuova azione si poggiava sul fatto, qual era quello di vedersi, se erasi, o no l'assenso infra il biennio registrato: cosicchè avrebbe fatta egli la pruova d'essersi effettivamente registrato, e che se oggi mancav'il registro, mancava, perchè mancavano alcuni quinternioni per la popolare rivolta del 1707. Laonde, conchiude, una positiva nullità questa sentenza racchiude, per esser stata a lui tolta la difesa.

Questo è il primo nuovo sofismo con intrepidezza dal novello difensore piantato: ma ecco come col fatto stesso tosto in fumo si dilegua. Conviene preliminarmente notare, che questa creduta nullità di

ordi-

ordine non è dedotta nella forma legittima : niente di ciò si parla nelle nullità, che nel tempo legitimo furon proposte : è un allegro pensiere oggi estemporaneamente escogitato: e chi è, che voglia dargli ascolto: Il rimedio delle nullità è un rimedio stretto strettissimo, trovandosi dalla legge stabiliti li termini del quando, e come debbansi esse proporre, ed aggiungere, e su qual base fondare. Quando dunque fuori di queste regole si proponessero, fuori la potestà del Giudice si è il dar loro ascolto, e non che darli luogo.

Ma esaminiamo un poco a dentro questa opposizione. A che bisognava il nuovo termine, quando il fatto era bello che provato, che cioè l'assenso non erasi mai registrato? Nel doversi trattare dalla Regia Camera la quistione incidente sulla qualità feudale della masseria, cadde in disame il contratto di alienazione fatto nel 1677. ed in questa occasione siccome si provò d'essersi per parte del Petraroli l'assenso interposto, che fu esibito, così si provò ancora di non essersi dal Duca di Ostuni procurato il registro, del che se ne produssero documenti : il tutto venne dal Razionale riferito dopo aver riconosciuti, ed esaminati li scambievoli documenti : Ecco le parole della relazione riguardantino tal uopo : *E fu convenuto sopra detta vendita impetrarsi, come fu impetrato il Regio assenzo, a spese del Venditore*, CHE NON APPARIVA REGISTATO NE' QUINTERNIONI DELLA REGIA CAMERA, COME IN QUESTI ATTI *fol.* 32. *ad* 37. *& fol.* 43. *ad* 46. *&c.* Ecco dunque la pruova fatta del regi-

registro non seguito. Or questa relazione venne cogli atti trasmessa in S. C. allorchè fu dalla Regia Camera dichiarato d' essere feudale la massaria, ad oggetto di procedersi da questo Tribunale alla sentenza difinitiva sulla controversia presente, e venne la relazioue unita col processo dove tuttavia esiste *fol.* : laonde se questa relazione somministrava, come somministrò al S. C. la valida pruova della mancanza del registro, sulla quale venne la sentenza a poggiarsi; dunque ne viene in legittima conseguenza, che lungi d' esser stato il nuovo termine necessario, sarebbe per l' opposto stato un atto inutile ed ozioso se impartito si fusse.

E tanto fu al S. C. *in probatis* la mancanza del registro, quanto che ciò si provava colla stessa confessione del Duca di Ostuni: il quale non ebbe la ripugnanza di confessare negli atti della Regia Camera (perchè così allora tornavagli conto di sostenere per sostener la qualità burgensatica della masseria) che non erasi curato di far seguire un tal registro, perchè fu allora discoverta la masseria di qualità burgensatica. Ecco le parole del Duca contenute nella cennata relazione: *Ma conosciutosi poi essere la medesima di qualità burgensatica*, *NON SI CURO' DI FAR SEGUIRE LA REGISTRAZIONE DI DETTO ASSENSO*, *anche perchè giammai detto fu Duca*, *nè i suoi successori pagarono cosa alcuna per adoa*, *o per altro feudal servizio alla Regia Corte*. Qual altra pruova dunque sarebbesi dal termine desiderata maggiore della propria confessione della parte stessa, perchè restasse ella ap-

pieno delle sue finzioni smentita, che cioè non per la perdita de' quinternioni per li popolari tumulti mostrare non si potea d'essersi il registro procurato, ma ben vero di non averlo ella positivamente curato? E quì conviene notare, che con queste contrarie posizioni di fatti la parte è contraria a se stessa: onde si ha affibiata la giornea di niente veridica ne' suoi detti. Non è dunque un bel sofismo, ed un grazioso concetto questa pretesa nullità escogitata? Passiamo innanzi alle altre opposizioni, che le farem conoscere di ugual farina.

Concedendoci per poco il difensore del Duca di non essersi il registro proccurato, dà l'ultimo sforzo al sofistico suo ingegno, ed imprende a sostenere, che il registro anzi che non era necessario, non doveasi nè tampoco ne' quinternioni della Regia Camera proccurare. E per sostenere una sì fatta audace impresa ci mena in uno spazioso campo di bei supposti, e graziose erudizioni, supponendo d'esser questo un vile feudo piano, *& de tabula*, e non già quaternato, e nobile: quindi n'inferisce, che il registro dell'assenso ne' quinternioni della Regia Camera non occorreva farsi, obbligando le leggi al registro per quei feudi, che si tengono *in capite*, ed immediatamente *a Regia Curia*. E per provare la vil qualità di questo feudo ricorre alla storia ricordando, che la Città di Ostuni una con tutt' il territorio, pertinenze, e suffeudi fu dal Re Cattolico Ferdinando d'Aragona concessa *in feudo* a D. Isabella d'Aragona Duchessa di Bari, la quale

dopo averla come utile Signora posseduta, la lasciò alla Regina Bona Regina di Polonia, e sua figlia: e che poi essendo per la morte di costei ricaduta al Re Filippo II, colla stessa qualità di utile Signore l'abbia egli posseduta, siccome poi tutt'i di lui successori. E per vieppiù contestare la vil qualità di questo feudo riflette, che il peso dell'adoa, che portò annesso, non consisteva in altro, che nella corrisponsione annuale di un pajo di guanti di camuscio, tassati nel cedulario per grana dieci. Questo si è l'ipotetico sistema a sommo studio escogitato dal nostro valoroso contradittore per portar poi bene la cosa alla sua desiderata conseguenza. Ma non è lo stesso inventare, imprendere, e sostenere con successo. Risponderemo a parte a parte.

Conviene in primo luogo sapere, che questo feudo, dello Scaglione, che comprendeva eziandio la masseria di Lamatroccola in controversia, fu nella sua origine, mezzo, e fine un feudo quaternato, e nobile, che si teneva *immediatamente*, ed *in capite a Regia Curia*: questo si è il linguaggio di tutte le carte d'investiture, e questo di tutti gli assensi *pro tempore* prestati, e di tutt'i documenti delle adoe, e relevj pagati. La relazione del Razionale Bruni più volte mentovata del tutto ci avvisa, per rapportarsi in essa partitamente tutti questi antichi monumenti dovutosi in allora esaminare.

Ma per discendere al particolare, le prime memorie, che di questo feudo nobile ci vengono a noi tramandate, sono del tempo della Regina Giovanna II. La Casa Scaglione, nobilissima famiglia Provinciale,

ciale, possedeva il Casale abitato di Cigliano con varj pezzi di terre, che tutt' insieme formavano il Feudo appellato dello Scaglione, nome sortito dalla famiglia: qual feudo lo possedeva *immediate*, *&* *in capite a Regia Curia*. Non si sà da quanti anni addietro, e da qual Sovrano di questo Reame ne sia stato ella investita, essendosene perduti li monumenti per le catastrofe accadute nel Regno: quelchè si ha di certo si è, che possedendolo Arminia Scaglione sotto il Regno della Regina Giovanna II. come feudo nobile, *&* *immediate*, *&* *in capite a Regia Curia*, e volendolo dismembrare, nell' anno 1434. a' 14. Aprile ne fece alienazione de' predj feudali a beneficio di Notar Antonio Petraroli per lo prezzo di onze ventidue, ritenendosi per se il Casale sudetto di Cigliano: con patto espresso, *che detto Compratore* (proprie parole della relazione di Bruni, che riferisce la carta dell' alienazione) *e suoi eredi, e successori detto feudo, e beni feudali ut supra venduti, ed in Territorio di detta Città di Ostuni siti, separati, e divisi da detto Casale di Cigliano immediate, & in capite a Regia Curia teneant, & possideant sub feudali servitio paris unius chirotecarum de camuscio valoris granorum decem, salvo però l' altro solito feudal servizio da prestarsi per detto Casale di Cigliano da essa Arminia venditrice, e suoi eredi, che non si fosse inteso per detta separazione diminuito &c.* Venne poi la Regina Giovanna II. e vi prestò l' assenso su di questa alienazione, e di lei patti, e condizioni, e se ne spedì il

 privi-

privilegio nella forma legittima, dandone al Petraroli l'investitura.

Così dunque questo feudo dello Scaglione, smembrato e diviso dal Casale di Cigliano, fece passaggio dalla Casa di Scaglione, in quella di Petraroli: così cominciò ad essere, e reggersi da se: e così a possedersi dal Petraroli come feudo nobile, e quaternato, perchè lo riconosceva *immediate*, *& in capite a Regia Curia*. Costa tutta questa istoria di fatti dalla cennata relazione, dove si rapporta eziandio il diploma: relazione, che se fusse stata dal nostro contradittore tutta trascorsa, oppure per meglio dire, se a studio non avesse egli voluto alcune parti di essa ritacerne, non si avrebbe certamente dato il coraggio di piantare, che si era questo un feudo vile piano *& de tabula*. Così ancora lo possedè Andrea di lui figlio, dopo Andrea, Valerio, dopo Valerio Marcantonio, dopo Marcantonio, Mario, e dopo Mario Gaspare, e così da mano in mano, tutti da padre in figlio l'han posseduto come feudo nobile, e quaternato, pagandone i rilevj alla Regia Corte, da cui ne hanno le investiture ottenute, come dagli infiniti monumenti esibiti nella Regia Camera, e tutti esaminati, e riferiti nella cennata relazione.

Ma dicesi dal nostro contradittore, che se questo feudo dello Scaglione fu come nobile conceduto, non si costa però dal diploma mentovato della Regina Giovanna, che in esso la masseria di Lamatroccola oggi in controversia si comprendesse; imperochè si

 parla

parla in genere di beni feudali dello Scaglione consistenti in diversi pezzi di terre con alberi di olive ed ogliastri senza specificarsi li corpi, dunque, conchiude, chi ci assicura, che il corpo di Lamatroccola fusse parte di quel feudo nobile? Questa opposizione oggi non è nuova, perchè ei la fece eziandio in allora in Regia Camera, e restò dileguata con parecchie carte antiche, ed argomenti rapportati, e spezialmente col relevio pagato nel 1561. (che non è molto distante dalla concessione) da Gaspare per morte di Mario suo Padre, dove si enuncia appunto Lamatroccola: e secondo questo rilevio poi si sono tutti gli altri regolati. Laonde siccome restò in Regia Camera conchiuso, e provato, che il feudo dello Scaglione, che erasi dalla Casa Petraroli acquistato, era feudo nobile, e quaternato, e per tale *& in capite a Regia Curia* descritto ne'libri del Regio Cedolario, e mai sempre, e da tempo in tempo avuto, e riputato: così parimente conchiuso, e provato, che la masseria di Lamatroccola era parte di quel feudo. E quì conviene di passaggio notare, che resta con ciò smentita un'altra proposizione con franchezza dal contraddittore piantata, che cioè non siasi allora dalla Regia Camera entrato ad esaminare la qualità di questo feudo, se cioè nobile, oppur piano *& de tabula* si era, ma soltanto siasi l' esame ristretto nel vedere se la masseria in controversia burgensatica, oppur feudale si fusse. Argomenti tutti son questi, che caratterizzano in lui una gran franchezza di spirito. Non è dunque da negare,

che nella sua origine sia stato questo un feudo nobile, e quaternato. Veggiam ora se abbia mai potuto perdere in progresso questo suo lustro, e suffeudo, e piano, & de tabula diventare in forza della concessione in feudo della Città di Ostuni fatta ad Isabella d'Aragona, e Regina Bona di lei figlia, come il contradittore sofisticando asserisce per tirarne poi la sua conseguenza.

Tutto l'argomento del contradittore sta appoggiato ad una fallacia, qual si è quella in asserire, che la Città di Ostuni, e suo territorio sia stata concessa in vero feudo alla Duchessa Isabella d'Aragona, e di lei figlia, e che come tale l'avessero elle posseduta. Ma ove sta, che questa spezial concessione della Città di Ostuni siasi all'Isabella fatta in feudo, e con vere caratteristiche di feudo? Da quale Scrittore l'ha il nostro Contradittore rilevato? Ecco qual'è la storia di questo fatto, che li nostri Scrittori delle cose del Regno c'insegnano (1).

Ferdinando d'Aragona dopo avere spogliato il Principe di Taranto de' suoi Stati, fra' quali eravi il Ducato di Bari; per rimunerazione degli ajuti, che più volte gli avea somministrati Francesco Sforza Duca di Milano, e per contemplazione del matrimonio di Eleonora sua figliuola, destinata sposa a Sforza Maria Visconte terzogenito di esso Duca Francesco, nel

(1) *Muratori Annali ann.* 1465.
Beatill. Istoria di Bari lib. 4.
Autore della Storia Civile lib. 33. *cap.* 2. §. 1.

nel 1465. concedè a costui la Città di Bari col suo Ducato, che molte Città, e Terre comprendea; e fra delle altre la Città di Ostuni: mentre noi non troviamo concessione speziale fatta per la Città di Ostuni: e per contrario abbiamo da un diploma dell' anno 1601., di cui si fa menzione nella più volte citata relazione, spedito per l' investitura del feudo dello Scaglione in persona di Mario Petraroli, che la Città di Ostuni si comprendea nella concessione fatta alla D. Isabella dagli Aragonesi. Or morto il Duca Francesco Sforza nel 1466., concedè la Città di Bari col suo Ducato, non a Galeazzo primogenito del Duca Francesco, che fu poi marito d'Isabella d'Aragona, ma bensì a Sforza Maria Visconte, e di lui futuri figliuoli, acciò colui, che per lo matrimonio contraendo con Eleonora d'Aragona divenir dovea genero del Re di Napoli, dovesse possedere la Città di Bari col suo Ducato. Di fatti il nuovo Duca Sforza mandò in Bari un suo Luogotenente col titolo di Viceduca, e possedè il Ducato di Bari in piena Signoria per finchè visse: che poi morto nel 1479., ricadde nuovamente al Re Ferdinando.

Nel medesimo anno Ferdinando lo concedè col Ducato di Rossano a Lodovico Moro fratello del morto Duca, ed a' figli, che da legittimo matrimonio fussero nati: il quale possedè questi Stati non come feudatario, poichè non lo veggiamo obbligato a prestare il menomo feudal servizio, ma bensì in piena signoria. Ma furono poi ritolti al Moro per l' atto fello da lui commesso in richiamare Carlo VIII. Re di Francia alla conquista di questo Regno: onde

Al-

Alfonso II. fece sequestrare tutte l'entrade di questi Stati, acciò non capitassero in mano di un suo dichiarato nemico. Ritornarono però non guari dopo a Lodovico per essersi rappaciato con Alfonso: ed indi ne ottenne la conferma dal nuovo Re Federico nel 1496., e continuò a possederli con quella stessa indipendenza, e sovranità di prima.

Essendo le cose in questo stato, D. Isabella d'Aragona figliuola, come si disse del Re Alfonso II. rimasta Vedova di Giovanni Galeazzo Duca di Milano, accadde, che Ludovico il Moro dovè fuggire in Germania per la nuova guerra mossa in Italia dal Re di Francia per vendicarsi di lui, e pria di partirsene, assegnò a D. Isabella d'Aragona in soddisfazione e compenso delle sue doti, che avea portate, il Ducato di Bari, e 'l Principato di Rossano, tal quale egli li possedea, e colle stesse prerogative, preminenze, e dritti. La D. Isabella dunque prese il possesso di questi Stati, che come si disse comprendeano ancora la Citta di Ostuni; e li possedè da vera padrona, senzachè li Franzesi, e gli Spagnuoli, che scacciato Federico, si partirono il Regno, ed indi Ferdinando il Cattolico, che lo riunì in sua persona, le avessero data mai veruna molestia, o le avessero diminuito il dominio, oppur che al menomo pagamento feudale l' obbligassero: tantocchè da vera Signora, e con assoluta indipendenza, finchè visse, ella li possedè, facendo domicilio nella Città di Bari (1).

Anzi

(1) *Beatil. Istor. di Bari lib. 4.*

Anzi Ferdinando il Cattolico non solo che le confermò il possesso di questi Stati, ma, quelch' è più, apertamente le attribuì i dritti di sovranità, leggendosi dal diploma del 1601. in addietro mentovato, che tutti coloro, che possedeano feudi quaternati, e non quaternati, dovessero riconoscerli *immediate*, & *in capite* da D. Isabella della stessa maniera, che dalla Casa d'Aragona li riconoscevano, e da lei chiederne le investiture, ed a lei pagare li rilevj. E non si potrebbe capire come doveano dalla D. Isabella riconoscersi li feudi quaternati *immediate*, & *in capite*, e chiederne da lei le investiture, se non si ammettesse, che si fussero concessi a D. Isabella quegli Stati in piena signoria. Dunque per fino al tempo di D. Isabella ritenne mai sempre il feudo dello Scaglione quello stesso lustro di feudo quaternato e nobile, che sin dal principio gli fu dato: nè ebbe mai la decadenza *in feudo piano*, & *de tabula*, perchè non mai quegli Stati, che lo comprendevano furono concessi in feudo. E come mai in feudo poteano esser conceduti, quando per le sue doti furono da Ludovico a lei assegnati? Passiam dunque a vedere in progresso di tempo, e fino al dì dell'alienazione in controversia.

Morì D. Isabella nel 1524., e per la morte di costei nacque controversia sulla successione di questi Stati tra la Regina Bona sua figlia già maritata a Sigismondo Re di Polonia, e Sforza figliuolo del detto Lodovico Moro: e portatasi questa controversia innanzi all'Imperador Carlo V. già Re di Napoli, prese l'Imperadore un temperamento, e si fu, che confirmando a Sfor-

a Sforza il Ducato di Milano, ritenne per se il solo Castello di Bari, e concesse alla Regina Bona la Città di Bari coll' intero suo Ducato; e gli altri Stati in Calabria per fin che ella vivesse, da ricadere poi a lui, ed incorporarsi alla corona dietro alla di lei morte, e ce li concedè in piena signoria; e senza riservarsi verun dominio, o esiggerne verun serviggio feudale. E di fatti siccome l' Imperadore vi mandò nel Castello di Bari il suo Castellano, così la Regina Bona vi mandò il suo Viceduca: e di poi nel 1555. rimasta vedova, vi si portò di persona nella Città di Bari, ove menò il resto di sua vita, ed a capo a due anni vi morì, possedendo quegli Stati con piena Signoria. Ed a morte di essa poi ricaduti al Re Filippo II. in virtù della concessione temporanea fatta dall' Imperador Carlo V. suo padre, quantunque fusse insorto a pretenderli Augusto Re di Polonia, e figlio di essa Bona, e di Sigismondo, fu la controversia dall'Imperadore Zio di Filippo II. decisa a favore di Filippo. Laonde venne nel nostro Regno ad estinguersi questa signoria, ed alla corona Austriaca ad incorporarsi: onde scrive l' Autor della Storia Civile a questo proposito della morte della Regina Bona (1): *In cotal maniera tratto tratto s' andavano estinguendo nel nostro Regno que' vasti Dominj, e Signorie, che sovente rendevano i possessori sospetti ai Re, e quasi uguali.*

Il

(1) *Lib.* 33. *cap.* 2. §. 1.

Il Re Filippo II. dunque possedè questi Stati, e con essi eziandio la Città di Ostuni, non come allodiali, e distinti dal Regno, ma come Re di Napoli, ed incorporati al Regno istesso: e di fatti noi non troviamo nè nelle Storie, nè negli Archivj monumenti, che ci dicessero, che questi Stati fussero andati separati e distinti dalla Corona, e dal Regno, e come beni allodiali, o di qualsivoglia altra natura, che non significasse demanio Regio, considerati, e trattati: che anzi per contrario da un Diploma rapportato nella mentovata relazione si ha, che Filippo II. nel 1562. per mezzo del Duca d'Alcalà suo Vicerè diede l'investitura di questo Feudo dello Scaglione a Gaspare Petraroli con esigerne il rilevio: e questa investitura la diede come Re di Napoli: tantochè vedesi registrata ne' quinternioni, dove tutti gli altri Regj assensi si registrano. Questo sofisma non ci è stato ancora chi l'avesse posto in campo, ed avuto il coraggio di sostenerlo; il solo nostro Contradittore si ha fatto animo di pensarlo, e con ugual facilità volerlo sostenere.

Morto poi Filippo II. nel 1595. istituì erede in tutt' i suoi Regni Filippo III. suo figlio, tra i quali vi nominò il Regno di Napoli, senza far distinzione niuna dello Stato di Bari, e Città di Ostuni, perchè questo andava già incorporato alla Corona, e formava tutto un Regno: tanto vero, che nel 1601. come Re di Napoli egli diede l'investitura del feudo dello Scaglione a Mario Petraroli: e trovasi l'assenso registrato tra gli altri assensi, che dai

Re

Re di questo Regno si sono conceduti (1). A Filippo III. gli succedè suo figlio IV. di questo nome, che regnò in fin al 1665. Costui nel 1662. concesse l' assenso sull' ipoteca feudale della masseria di Lamatroccola fatta da Gaspare Petraroli a beneficio di D. Francesco Zevallos Duca di Ostuni per lo capitale in controversia di docati 500. : e questo assenso lo concesse come Re di Napoli, da cui *immediate*, *&* *in capite* si riconosceva il feudo dello Scaglione : tantochè vedesi questo assenso registrato una con tutti gli altri assensi ne' Quinternioni della Regia Camera. E l' assenso istesso spedito nel 1677. sotto il Regno di Carlo II. sull' alienazione di questa masseria feudale, tuttocciò conferma : poiche porta la clausola di doversi fra due anni registrare ne' Quinternioni della Regia Camera a guisa d' ogni altro assenso, che da' Re di Napoli per tutti gli altri beni feudali, che si tengono *immediate*, *&* *in capite a Regia Curia*, si concedono. Pruova evidente è questa, che feudo nobile in quel tempo era questo, perchè si possedea *immediate*, *&* *in capite a Regia Curia*.

Ecco dunque qual è la storia della concessione fatta a D. Isabella d' Aragona, ed alla Regina Bona sua figlia, su di cui tanto si è il nostro Contradittore fortificato, per aver questo fatto a suo talento interpretato, acciò portasse poi la cosa alla sua desidera-

(1) Si fa menzione di questo Diploma nella relazione.

derata conseguenza, che cioè questo si era nel 1677. un feudo ignobile, perchè piano, *& de tabula*: e che come tale non facea d'uopo di registrarsi l'assenso, dove vengon gli assensi de' feudi nobili, e quaternati, e che si tengono *in capite a Regia Curia* registrati. Venga ora dunque il nostro valente Contradittore, e sostenga più il suo bizzarro assunto: che avendo noi colla storia cronologica ad evidenza dimostrato, d'essere stato questo feudo nel suo principio, mezzo, e fine mai sempre per feudo nobile riputato, e riconosciuto *in capite a Regia Curia*, vedrà egli dalle sue fondamenta ruinare miseramente quella sua sofistica conseguenza: onde restando fissa in questo assenso la necessità del registro, se egli il Duca non ha curato di procurarlo, come ha con ingenuità confessato, è forza, che l'alienazione di questo feudo si annulli, e rivochi.

DAlle cose dette di ugual farina si discuopre l'altro ripiego dal nostro valente contradittore escogitato per fermare in questo feudo la natura di feudo ignobile, *plano*, *& de tabula*, per vedersi cioè portare annesso il peso dell'adoa non più, che in un pajo di guanti di camuscio. Deve cessare la meraviglia del contradittore, dacchè gli abbiam fatto sapere l'origine di questo feudo col diploma della Regina Giovanna II. dell'anno 1434., allor quando Arminia Scaglione dismembrando dal feudo di Cigliano li suoi territorj feudali, ed alienandoli a beneficio di Notar Antonio Petraroli, l'assegnò il peso

peso di un pajo di guanti di camuscio. Niente recava di pregiudizio alla Regia Corte questo sì tenuo peso imposto a questo nuovo feudo; dacchè l' Arminia lasciò annesso al feudo di Cigliano, ed addossato alla sua persona l' intero feudal servizio, che per tutto detto intero feudo era dovuto, con queste parole del Diploma. *Salvo però l' altro solito feudal servizio da prestarsi per detto Casale di Cigliano da essa Arminia venditrice, e suoi Eredi, che non si fusse inteso per detta separazione diminuito*. Onde bastava ogni qualunque picciola annua prestazione a beneficio della Regia Corte, quando essa l' Arminia restava a soffrirne l' intero feudal servizio: e poteasi eziandio questo nuovo feudo costituire interamente franco, quando l' assenso della Regina si fusse così interposto, per non esser oggi di meraviglia l' annuale prestazione di un pajo di guanti di camuscio per un feudo quaternato, e nobile. Oltrechè in allora non eran, che territorj incolti questi territorj feudali: tantochè il primo, o secondo rilevio, che fu pagato nel 1490. a Ferdinando I. d' Aragona, non fu, che in doc. undici, come da detta relazione: onde non è da meravigliare se l' Arminia v' impose l' annua prestazione di un pajo di guanti.

L' ultima opposizione consiste in dire, ch' essendo il Barone Ghezzi erede de' suoi antenati, perchè altrimenti al feudo non avrebbe potuto succedere, non può oggi per la nota regola legale impugnare il fatto del defunto: e per conseguenza

non

non può dimandare la rivoca di quell'alienazione, che fece il suo antenato. Questa opposizione a dir vero non è nuova, trovandosi per l'innanzi affacciata, e da noi nell'altra scrittura ribattuta, allorchè dimostrammo, che questa regola legale non avea affatto luogo in tal rincontro di rivoca; mentre se questa azione competeva al Principale istesso alienante, molto più al suo Erede potea competere.

Ma ora, che nuovamente il contraddittore su di ciò insiste, conviene qualche altra cosa aggiungere per vieppiù capricciosо dimostrare un tale assunto. E' argomento fallace quello in dire, che il Barone Ghezzi sia Erede de' suoi antenati, perchè possessore del Feudo, onde dover perciò serbare il fatto del defunto: mentre non ogni Erede ha quest' obbligo, ma ben vero il solo erede della roba, e non già il successore nel Feudo. Si sa da tutti, che tutt' i Feudi nel nostro Regno sono *ex pacto, & providentia*: così si presumono, finochè il contrario non si pruovi. Or che importa la qualità del feudo *ex pacto, & providentia*? Importa, che il successore debba esser soltanto Erede del sangue dell'ultimo Defunto, vale a dire in grado successibile, secondo le leggi feudali; non già Erede della roba (1): Sapendosi da ogn' uno, che il Feudatario ha due patrimonj, uno Feudale, e l'altro Burgensatico; Onde può ave-

(1) *Rosa prælud. feudal. lect. 1. n. 14.*

avere due Eredi. Quindi dunque ogn' un vede, quanto mal penſata ſia quella propoſizione detta così in genere, che deve il Barone Ghezzi mantenere il fatto del defunto, come Erede, perchè ſucceſſore nel Feudo dello Scaglione. Dovea il Contraddittore, per ben appoggiare queſta ſua propoſizione, fare un' altro diſperato aſſunto, che cioè queſto ſia Feudo meramente Ereditario, e non già *ex pacto, & providentia*; onde poi ne poteſſe tirar bene queſta conſeguenza, quando però la maſſima da noi fermata sveller poteſſe, che cioè anche l'erede della roba può eſercitar l'azione di rivoca di un feudo nullamente alienato.

QUeſte ſono le nuove oppoſizioni dal Contraddittore affacciate per ſoſtenere l'oſtinato aſſunto del ſuo principale in non voler rilaſciare la maſſeria di Lamatroccola ad onta della ſentenza del S. C. e queſte ſono le noſtre riſpoſte: le quali, ſe l'amor della Cauſa non ci fa travedere, crediamo d'eſſer baſtanti a dileguarle in fumo. Noi ſiamo di avviſo, che ſarà egli inſtancabile a nuovi ſutterfugj eſcogitare, e metter in campo col ſuo fecondo ingegno, luſingato di poter così più oltre protraere la deciſione della Cauſa: ma noi ci proteſtiamo di non volerci più impegnare a ripigliare inutilmente la penna: fidati nell' illuminatezza, ed inſieme ſomma giuſtizia del S. C. il quale odorandoli tutti eſſer della ſteſſa farina, cioè sforzi d' ingegno per fine di abbarbagliare la verità delle coſe, ſenza aver l'appoggio del menomo fondamento del fatto,